



REGOLAMENTO ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DEI GIORNALISTI, PROFESSIONISTI O PUBBLICISTI, TITOLARI DI UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Art. 1 Oggetto

1.1. Con il presente regolamento il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani attua la disposizione statutaria di cui all'art. 5 comma 3, in materia di adesione e contribuzione al Fondo dei giornalisti, professionisti o pubblicisti, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che percepiscano per tale attività un compenso annuo non inferiore a € 3.000,00.

Art. 2 Adesione del giornalista con contratto co.co.co.

2.1. Ai fini dell'iscrizione al Fondo deve essere compilato l'apposito modulo seguendo la procedura online, dal sito del Fondo www.fondogiornalisti.it con il quale l'interessato si impegna a versare contributi periodici.

Art. 3 Contribuzione

3.1. L'importo della contribuzione e le cadenze dei versamenti sono liberamente stabiliti e versati dal giornalista aderente all'atto dei versamenti stessi.

3.2. Il contributo iniziale minimo è di € 150,00 (centocinquanta/00).

Art. 4 Modalità di versamento al Fondo della contribuzione

4.1. Il giornalista che intenda effettuare i versamenti contributivi, dovrà:

- compilare l'apposito modulo "Contribuzione volontaria", reperibile in "modulistica" sul sito del Fondo www.fondogiornalisti.it;

- effettuare un bonifico bancario sul c/c intestato a Fondo Pensione Complementare Giornalisti Italiani - Conto Afflussi, n. 000800868800, Iban: IT34I0347901600000800868800, causale: "Contributi volontari – codice fiscale aderente";

- inviare copia dei documenti d'identità dell'aderente e del soggetto fiscalmente a carico;

- copia del modulo compilato e della distinta del bonifico dovranno essere inviati in occasione di ogni versamento effettuato, per posta a: Fondo Giornalisti, Corso Vittorio Emanuele n. 349, 00186 Roma o per PEC all'indirizzo modulistica@pec-giornalisti.it

Art.5 Investimento dei contributi

5.1 I contributi saranno investiti nel comparto indicato, e, in mancanza di indicazione nel comparto "Garantito". È facoltà del giornalista modificare successivamente la linea di investimento (switch), alle stesse condizioni e modalità previste per i lavoratori iscritti al Fondo.

5.2. Il Fondo procede all'investimento dei versamenti effettuati, entro il giorno 16 del mese, solo a seguito dell'avvenuta ricezione da parte dell'aderente del modulo e di copia del bonifico di cui all'art. 4.

5.3. Il mancato invio del predetto modulo e/o la sua inesatta compilazione e/o la mancata ricezione della copia del bonifico non consentiranno al Fondo Pensione la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, i versamenti potranno esser investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie contributive.

5.4. I bonifici di versamento contributivo del giornalista che dovessero pervenire al Fondo Pensione oltre il termine stabilito, in assenza di anomalie, saranno investiti con il valore quota del mese successivo.

Art. 6 Prestazioni

6.1. I giornalisti che hanno aderito al Fondo con le modalità che precedono, godono delle prerogative individuali e possono chiedere le prestazioni previste dalla legge e dallo statuto, in quanto compatibili con la peculiarità della loro iscrizione.

Art. 7 Disposizione finale

7.1 Per tutti gli istituti non espressamente richiamati dal presente Regolamento sono valide le previsioni statutarie in quanto applicabili e previa verifica della sussistenza degli eventuali presupposti di volta in volta previsti.

Modelli da utilizzare.

Utilizzare la modulistica presente sul sito web www.fondogiornalisti.it